

TRIBUNALE ROMA

22 OTTOBRE 1991

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI
ESTENSORE: ATTENNI
PARTI: FARIELLO
(Avv. Giacobbe)
SOC. ED. IL MESSAGGERO,
PENDINELLI
(Avv. Mariconda)

**Diffamazione • Obbligo di
verifica dell'identificabilità della
fonte d'informazione •
Sussistenza • Fattispecie:
pubblicazione di lettera non
autentica e dal contenuto lesivo
della reputazione.**

Il giornalista deve verificare l'autenticità delle lettere pubblicate, dal contenuto diffamatorio, così che l'omissione di un tale compito costituisce certamente una grave violazione del fondamentale dovere del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte delle proprie notizie e configura l'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 595 cod. pen.

Con atto notificato il 27 febbraio 1989 Fariello Francesco conveniva dinanzi questo Tribunale la società editrice il Messaggero S.p.A. in persona del legale rappresentante nonché Pendinelli Mario nelle rispettive qualità di proprietaria ed editrice e di direttore responsabile del quotidiano il Messaggero, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subita a seguito della pubblicazione sul quotidiano « Il Messaggero » in data 14 novembre 1987 nella rubrica « Le lettere » di una missiva che veniva indicata come firmata da esso istante.

Assumeva l'attore che detta lettera nella quale l'autore dichiarava di essere responsabile del crollo dell'Ospedale di S. Angelo dei Lombardi avvenuto il 23 novembre 1980, di « essere roso dal rimorso per le continue deviazioni di ma-

teriali ed operai verso luoghi dove venivano costruite abitazioni private » e « per avere prestato ascolto a gente che continua a non farsi scrupoli », ed infine, « esternava la sua volontà di « chiedere perdono alle vittime, ai loro congiunti, ai feriti e a chiunque ha sofferto di quei momenti », era un falso (come era stato chiarito nella smentita successivamente pubblicata) che aveva provocato gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, non certo eliminati dalla nota di commento alla smentita da ritenersi anch'essa offensiva.

Radicalatosi il contraddittorio, i convenuti ammettevano l'« infortunio giornalistico » ma chiedevano il rigetto della domanda sostenendo che il testo della lettera era tale da non far dubitare della sua autenticità, che si era tentato invano di controllare e che, comunque, l'errore prontamente riparato con la pubblicazione della smentita, era da ritenersi escusabile.

Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti, la causa veniva trattata in decisione dell'udienza del 1 marzo 1991.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Sembra opportuno ricordare, sia pure riassumendolo, il contenuto della lettera pubblicata dal *Messaggero*, come redatta dall'attore, sotto il titolo « Un architetto una tragedia ».

In detta lettera l'ignoto autore dopo essersi spacciato per Francesco Fariello già professore di urbanistica presso la facoltà di Architettura dell'Università di Roma, asserisce di aver subito un forte trauma da quando il 23 novembre 1980, a causa del terremoto dell'Irpinia, ebbe a crollare l'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi da lui progettato in luogo così maldestro « che è come costruire su una bomba ».

L'ignoto autore prosegue sostenendo di volersi assumere tutte le responsabilità e di voler chiedere perdono « alle vittime, ai loro congiunti ai feriti e a chiunque ha sofferto di quei momenti », aggiungendo che è « umano farmi chiedere perdono attraverso il suo giornale a tutta quella gente che ha sofferto ».

La lettera conclude « voglio aggiungere che rispettando la loro sofferenza, non sanno quale rimorso continua a rodermi per aver prestato ascolto a gente

che continua a non farsi scrupoli, mi sento responsabile sia delle continue deviazioni di materiali ed operai verso luoghi dove venivano costruite abitazioni private. Il dovere con la mia coscienza credo di averlo fatto ora aspetto che gli altri facciano lo stesso ».

È, altresì, da tenere presente che in data 1 dicembre 1988 nella stessa rubrica è stata pubblicata la smentita dell'Architetto Fariello cui faceva seguito una nota della redazione in cui si affermava la buona fede del giornale e si invitava l'Architetto a sporgere denuncia « in

* In un'epoca in cui è sempre più raro trovare qualcuno che si assuma o ammetta la responsabilità per le proprie azioni e la propria condotta, soprattutto quando esse arrechino nocimento a terzi, la lettera di un architetto, ad un giornale, che ammetteva le proprie colpe professionali per il crollo di un ospedale da lui progettato (quello di S. Angelo dei Lombardi, uno dei paesi colpiti dal Terremoto, avvenuto nel novembre del 1980) deve aver creato tale entusiasmo, data la gravità dell'ammissione e la « nobiltà » di un gesto così infrequente, che il giornale non ha ritenuto di dover indugiare troppo a verificare l'autenticità della lettera e la verità del suo contenuto. Con la conseguenza che il « vero » architetto, dopo aver inviato smentita al quotidiano e dopo aver visto seguire a tal smentita una nota redazionale del giornale stesso con cui il mezzo di informazione declinava ogni responsabilità, stante la buona fede di chi aveva deciso la pubblicazione della « falsa » lettera, promuoveva azione civile contro il quotidiano, lamentando la lesione della propria reputazione.

La fattispecie deve essere ricondotta al problema delle fonti di informazione del giornale e a quello della divulgazione del mezzo di comunicazione nel vagliare la loro credibilità e, preliminarmente, la loro identificabilità. Compito, peraltro, quest'ultimo reso assai agevole nella fattispecie dalla circostanza che la lettera rivelatasi falsa nella firma e nel contenuto « conteneva l'indirizzo e il numero telefonico dell'apparente firmatario », consentendo così una facile verifica delle affermazioni in essa contenute e dalla sua stessa autenticità.

(Sui criteri di diligenza professionale del giornalista nell'accertamento della verità delle notizie, cfr. Trib. Milano 18 settembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 144. Sul dovere di oculatezza nella scelta delle fonti di informazione, cfr. Cass. pen. 28 gennaio 1988, Manni, in *Riv. pen.*, 1988, p. 955; sul dovere di controllare l'attendibilità, Cass. pen. 21 gennaio 1986, Gionati, in *Foro it.*, 1988, II, 179. Più in particolare, sul dovere del giornalista « di usare la maggiore diligenza e cautela possibile onde vagliare la fonte delle notizie e la più accorta prudenza nell'accoglierla, nulla tralasciando al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi o racchiusi in scritti di altrui provenienza abbiano corrispondenza nella realtà », cfr. Cass. pen. 13 ottobre 1989, Oliva, in questa *Rivista*, 1991, p. 121 ss.).

modo da snidare chi, con conoscenza di circostanze o artefacendole, ha voluto, tanti anni dopo quel clamoroso processo, rimestare le acque ».

È inoltre pacifico, che la lettera pubblicata conteneva l'indirizzo e il numero telefonico dell'apparente firmatario, che tra l'altro si dichiarava pronto a fornire altri particolari.

Deve, infine, tenersi presente che l'Architetto Fariello, già professore universitario, ha ricoperto prestigiosi incarichi pubblici ed è autore di numerosissime ed apprezzate pubblicazioni in Italia ed all'estero.

Tali essendo le risultanze processuali, non vi è dubbio che la domanda è fondata e va accolta.

Ritiene, infatti, il Collegio che la estrema gravità dei reati di cui l'autore della missiva si accusava, la forma inconsueta che veniva adottata per confessare omicidi e corruzioni, la notorietà del personaggio da cui detti atti sarebbero stati posti in essere, in uno alla consapevolezza che in merito ad essi l'Autorità giudiziaria aveva avuto modo di indagare molti anni prima giungendo in istruttoria ad escluderne la sussistenza, sono tutti elementi che non possono in alcun modo giustificare l'operato del giornale.

È evidente, infatti, che era specifico dovere del giornalista controllare l'autenticità della lettera, giacché, il contenuto altamente diffamatorio e la sua potenza offensiva non potevano passare inosservati a chiunque, con il solo buon senso e la comune coscienza l'avesse letta, indipendentemente dall'esperienza professionale che pure doveva far dubitare che potesse essere stato ideato e composto da un professore universitario quel testo scritto in forma scorretta e sgrammaticata.

Ma, a parere del Collegio, ciò che appare veramente determinante nell'accertamento della illiceità della condotta posta in essere dall'anonimo redattore è la tesi difensiva assunta dal convenuto.

Molto più grave e ancora inescusabile appare, infatti, il comportamento del responsabile del quotidiano ove si rifletta che, secondo le sue stesse affermazioni, l'ignoto autore della lettera l'aveva corredata del numero telefonico e dell'indirizzo del Fariello sicché era non solo doveroso ma anche estremamente semplice

verificarne l'autenticità prima della sua pubblicazione.

Il non averlo fatto o essersi accontentati di aver formato il numero telefonico senza ottenere alcuna risposta, costituisce certamente una grave violazione del fondamentale dovere del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte delle proprie notizie.

E non può tacersi che egualmente sconcertante e singolare appare il comportamento del giornale nella nota redazionale pubblicata sotto la richiesta dell'Architetto Fariello.

Esattamente, l'attore ha rilevato come detto commento, lungi dall'essere un pubblico riconoscimento, quanto meno dell'infortunio giornalistico in cui si era incorsi, costituisca esso stesso un altro momento della illegittima condotta del giornale.

La fondatezza di tale assunto balza evidente ove si consideri che l'autore della nota con pesante ed incomprensibile insistenza, anziché chiedere scusa, indugia a porre in evidenza come tutto facesse sembrare autentica la lettera, autentico essendo il numero telefonico, l'indirizzo e anche la « firma ben imitata », in tal modo ingenerando nel lettore, oltre alla già data certezza dell'autenticità della prima pubblicazione, il dubbio della fondatezza della smentita.

La evidente ricorrenza degli estremi del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. in capo al redattore della rubrica rende fuori dubbio che il direttore del giornale si è reso quanto meno responsabile del reato di cui agli artt. 578 e 595 cod. pen. per aver omesso di esercitare il controllo necessario ed impedire la commissione mediante pubblicazione della ritenuta diffamazione la cui esistenza, come detto poteva essere facilmente accertata.

Dall'art. 11 legge n. 47 del 148 discende la solidale responsabilità civile della società convenuta.

In tal modo accertata e delineata la responsabilità dei convenuti, osserva il Collegio che l'attore non ha in alcun modo provato di aver subito, a seguito delle dette pubblicazioni, un danno patrimoniale. Se, infatti, è indubbio, come già detto, che le circostanze attribuite, all'architetto Fariello sono di tale gravità da poter determinare una diminuzione della pubblica stima della sua reale professionalità, con conseguente diminuzio-

ne di incarichi, è pur vero che manca il benché minimo elemento di prova in ordine alla sussistenza di una tale situazione che possa consentire una liquidazione ancorché in via equitativa del danno.

In favore dell'attore può, quindi, liquidarsi soltanto il danno non patrimoniale, la cui esistenza, per quanto detto, non solo può essere disconosciuta, ma appare di inconsueta gravità, sia per la estrema leggerezza del comportamento del giornale sia per la forma stessa con cui la notizia diffamatoria è stata portata a conoscenza dei lettori, sia perché nessun interesse pubblico sollecitava a rendere urgente la pubblicazione di un testo così particolare.

Per quanto concerne l'ammontare di detto danno, reputa il Collegio che la somma che appare in giudizio, possa essere determinata equitativamente alla misura di L. 40.000.000 ovi compresi gli interessi legali fino al giorno della presente decisione tenuto anche conto che la lesione all'immagine scientifica, professionale e sociale cagionata dalla pubblicazione ha colpito il Fariello quando per ragione della sua età stava raccogliendo il massimo delle soddisfazioni e godendo la più solidale stima e considerata la larga diffusione della testa e l'attuale valore della moneta.

A detta quantificazione il Collegio è pervenuto anche in considerazione del risarcimento in forma specifica, mediante pubblicazione del solo dispositivo della sentenza che va disposto, ricorrendone i presupposti di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta dall'Architetto Fariello Francesco contro la società editrice il Messaggero, in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro Pandinelli Mario così provvede:

dichiara che lo scritto dal titolo « Un Architetto una tragedia » pubblicato in data 14 novembre 1988 nella rubrica Le lettere del quotidiano Il Messaggero ad apparente firma di Fariello Francesco - Avellino - è lesivo della reputazione di Fariello;

condanna i convenuti in solido nella loro qualità di editore e direttore del quotidiano a risarcire il danno non pa-

trimoniale in L. 40.000.000 con gli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione, oltre alla pubblicazione a loro spese del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani: « Il Messaggero », « La Repubblica » e il « Corriere della Sera »;

condanna, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in complessive L. 6.306.000, di cui L. 1.108.000 per competenze e L. 5.000.000 per onorari.